

PROTOCOLLO D'INTESA TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E FONDAZIONE PER LO SPORT PER LA CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO DI BENI MOBILI E IMMOBILI E LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI E DELLE ATTIVITÀ.

Art. 1 - Oggetto e durata.

1. Il presente protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia (di seguito Fondazione) e il Comune di Reggio Emilia (di seguito Comune) relativamente agli adempimenti conseguenti all'assegnazione in concessione gratuita dei beni mobili ed immobili di cui all'**ALLEGATO 1** e di quelli locati o concessi in uso da terzi alla Fondazione di cui all'**ALLEGATO 2** (di cui comunque la Fondazione garantisce un analogo uso pubblico) e all'allocazione di ogni tipo di risorse e partecipazioni monetarie e non monetarie necessarie all'attività istituzionale della Fondazione, ivi comprese le attività che i Servizi del Comune svolgeranno a favore della Fondazione per garantirne la piena e corretta funzionalità e che trovano disciplina al successivo articolo 8.
2. Le relazioni fra Comune e Fondazione sono improntate a collaborazione e cooperazione, sulla base dell'impegno reciproco ad operare con tempestività nell'adozione degli atti e nella realizzazione delle attività, pur nel pieno rispetto della reciproca autonomia e delle rispettive competenze istituzionali.
3. ***Il presente protocollo d'intesa disciplina le modalità di concessione di tutti i beni assegnati alla Fondazione per lo Sport, ed ha validità, ai sensi di quanto stabilito nella deliberazione G.C. 20862/218/2012 di proroga di anni 8 (otto) dal 31/12/2015, sino a tutto il 31/12/2023,*** fatta salva la facoltà di recesso anche unilaterale anticipato su richiesta del Consiglio di gestione della Fondazione per quanto concerne le attività che i Servizi del Comune svolgeranno a favore della Fondazione per garantirne la piena e corretta funzionalità e che trovano disciplina al successivo articolo 8.
4. Previa adozione dei relativi atti da parte dei competenti Organi del Comune e della Fondazione, il presente Protocollo d'intesa verrà rinnovato ed eventualmente emendato fino alla data di esistenza della Fondazione. Le parti si impegnano, a richiesta anche di una soltanto di loro, a verificare, integrare e/o modificare il presente protocollo di intesa in caso di necessità, in presenza di situazioni nuove o fatti imprevisti ed in ogni caso ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario, adottando i relativi provvedimenti deliberativi, sulla base delle verifiche periodiche previste all'art. 11.
5. Le parti convengono che il presente Protocollo è conseguenza del trasferimento alla Fondazione da parte del Comune di una serie di funzioni di pubblico interesse, ipostatizzate negli scopi della Fondazione stessa, funzioni che essa assolve sulla base di proprie autonome determinazioni, soggette da parte del Comune al mero controllo di conformità al pubblico interesse ed agli altri controlli stabiliti dalla legge, ma comunque ascrivibili ad una sfera di discrezionalità autonoma, che può dirsi estranea ad un rapporto sinallagmatico di natura obbligatoria.

Art. 2 - Disciplina dei beni mobili ed immobili di proprietà comunale

1. Con provvedimento dei Dirigenti dei competenti Servizi il Comune provvede per i periodi ivi indicati alla concessione gratuita alla Fondazione secondo le norme e condizioni previste nel presente Protocollo dei beni immobili di cui all'**ALLEGATO 1**, di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. La concessione potrà essere discrezionalmente revocata dal Comune in qualsiasi momento, salvo un preavviso di almeno anni 2 (due).
3. Le palestre di proprietà comunale comprese nell'elenco che siano utilizzate dalle scuole primaria e secondaria di primo grado (già definite come scuole elementari e medie) per la loro attività didattica sono concesse alla Fondazione per l'utilizzo al di fuori dell'orario del servizio scolastico, secondo la relativa disciplina e nel rispetto delle norme dettate in materia di edilizia scolastica.
4. Relativamente all'Impianto Natatorio "Ferretti – Ferrari" di Via Melato 2/d, la concessione comprende tutti i locali, gli immobili e gli edifici (ad esclusione dei locali attualmente in concessione ad ASL) ed i beni che vi insistono, risultanti dall'elenco dei cespiti comunali di cui all' **ALLEGATO 5**, (redatto in data 1 marzo 2011, prot. sez. n. 111, acquisito in atti dalla Fondazione in data 2 marzo 2012, n. 42/E) e che andrà aggiornato ogni fine anno.
5. E' fatto salvo il diritto delle scuole all'utilizzo degli impianti sportivi concessi dal Comune alla Fondazione, secondo modalità da concordarsi tra le parti. In particolare negli impianti natatori nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nei mesi da ottobre a maggio di ogni anno scolastico è riconosciuta alle scuole priorità di utilizzo da parte di una o più scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado per la rispettiva attività didattico-sportiva, da realizzarsi in forma prioritaria a cura del soggetto gestore dell'impianto, previo coordinamento con i competenti uffici scolastici. Relativamente all'Impianto Natatorio "Ferretti – Ferrari" di Via Melato 2/d ciò vale per gli interi spazi acqua delle sole vasche da 15 mt. e 25 mt.
6. La Fondazione è autorizzata a stipulare con altri Enti pubblici e privati apposita convenzione per l'utilizzo congiunto degli impianti a fini scolastici e sportivi.
7. Relativamente a contratti di cui sia titolare il Comune e che vengano ceduti alla Fondazione, si applicano le norme stabilite in materia dal codice civile (artt. 1406 e ss.), salva la possibilità per la Fondazione di modificare consensualmente il contenuto dei medesimi.
8. Nel caso invece di scadenza di rapporti contrattuali relativi ad immobili o impianti posseduti a titolo diverso da quello di proprietà e concessi alla Fondazione, quest'ultima, se lo ritiene opportuno, si impegna a rinnovare a proprio nome i contratti scaduti.
9. L'uso degli immobili concessi dal Comune alla Fondazione dovrà in ogni caso mantenersi nei limiti stabiliti dalle conformi destinazioni d'uso e, relativamente ai locali eventualmente detenuti in base a diritti personali o reali, nei limiti previsti dal relativo contratto, con particolare riferimento ai termini di scadenza, agli ambiti di utilizzo e alle condizioni d'uso previste.

10. Il Comune, in accordo con la Fondazione e senza oneri aggiuntivi per quest'ultima (né per impianti, arredi o suppellettili e neppure per le spese di trasloco o costi annessi) può in qualsiasi momento decidere di assegnarle in concessione gratuita locali diversi da quelli individuati come sede, qualora questi non risultassero più idonei, ovvero nel caso in cui il Comune optasse per diverse soluzioni logistiche o adottasse diverse scelte di gestione del patrimonio immobiliare.
11. Oltre agli immobili di cui al comma 1, concessi con provvedimento del Dirigente del Servizio competente, il Comune concede a titolo gratuito per il medesimo periodo alla Fondazione anche tutti i beni mobili, le strutture logistiche e ausiliarie, i macchinari, i supporti informatici e telefonici (ivi compresa l'attivazione dei relativi servizi), le attrezzature tecniche e sportive, i materiali, gli arredi, gli accessori, le pertinenze, gli automezzi e quant'altro necessario allo svolgimento di ogni attività e presenti negli stessi, oltre gli autoveicoli di servizio, quali risulteranno dagli elenchi allegati ai provvedimenti di competenza dei Dirigenti dei Servizi comunali interessati o all'uopo necessari.
12. I rapporti successivi all'approvazione del presente Protocollo d'intesa e disciplinanti la disponibilità dei beni di cui ai commi 1 e 11, verranno regolati con successivi atti tra il competente Dirigente del Comune e il Direttore della Fondazione per lo Sport.
13. La Fondazione si impegna ad aggiornare gli elenchi relativi ai beni di cui al precedente comma ed a mantenerli annualmente aggiornati durante tutto il periodo di vigenza della concessione, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione al Servizio competente del Comune per gli adempimenti connessi con la tenuta degli inventari. In particolare la Fondazione, in merito alla messa fuori uso dei beni mobili di proprietà comunale, strumentali all'esercizio dell'attività ed ormai usurati, obsoleti o comunque divenuti inservibili, provvederà di concerto con i competenti uffici del Comune per gli adempimenti conseguenti.
14. I beni acquisiti direttamente dalla Fondazione saranno inventariati da quest'ultima, con l'obbligo tuttavia di inviare al Comune copia dei relativi elenchi inventariali.

Art. 3 – Limiti della concessione.

1. Il Comune concede i beni mobili ed immobili di cui al precedente articolo in uso gratuito alla Fondazione solo per lo svolgimento di attività istituzionali o strumentali previste dal proprio Statuto o per iniziative o attività ad esse correlate.
2. Non sono ammessi utilizzi diversi da quelli sopra contemplati, se non in casi straordinari o di urgenza, calamità o forza maggiore. La Fondazione deve sempre consentire l'utilizzo degli impianti o degli immobili per finalità di carattere istituzionale del Comune o di soggetti indicati dal Comune. A sua volta il Comune, oltre a quelli già concessi, metterà volta a volta a disposizione della Fondazione per eventi e manifestazioni da essa organizzati i propri beni mobili ed immobili, le strutture, le attrezzature, le strutture logistiche e ausiliarie, i macchinari, i supporti informatici e telefonici (ivi compresa l'attivazione dei relativi servizi), le attrezzature tecniche e sportive, i materiali, gli arredi, gli accessori, le pertinenze, gli automezzi.
3. L'utilizzo da parte del Comune degli immobili concessi alla Fondazione per iniziative proprie o promosse con la partecipazione del Comune per i propri fini istituzionali o per attività di carattere sportivo, culturale, sociale, promozionale, turistico o di altro

tipo, ovvero, al contrario, l'utilizzo da parte della Fondazione di beni appartenenti al Comune sono regolati, secondo accordi volta a volta assunti tra le parti, relativamente al rimborso delle spese vive.

- 4- Conformemente a quanto stabilito dal comma 24 dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso degli impianti sportivi e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi a tutte le società e associazioni sportive.
5. L'utilizzo degli impianti e degli immobili da parte di soggetti terzi è disciplinato in base alle norme contenute nei Regolamenti comunali per l'uso degli impianti sportivi, ove esistenti e/o ancora vigenti e che si intendono qui negozialmente richiamati, fatte salve successive modificazioni ed integrazioni che la Fondazione è autorizzata ad apportare, oltrechè da quelli eventualmente approvati dalla Fondazione medesima, previa trasmissione al Comune delle eventuali proposte e nel rispetto dei principi di cui all'art. 90 co. 24 della Legge Legge 27 dicembre 2002 n. 289, in base a cui l'uso degli impianti sportivi è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive.
6. L'utilizzo degli impianti sportivi da parte di soggetti terzi è subordinato al pagamento delle relative tariffe d'uso approvate dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 24, co. 1, lett. g) dello Statuto. La fruizione dell'arena estiva adibita a cinema è subordinata al pagamento delle tariffe d'ingresso.
7. Ai fini della realizzazione delle attività statutarie la Fondazione è a sua volta autorizzata a concedere il godimento dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature a terzi e secondo modalità di programmazione negoziata ad affidare in concessione gli impianti o immobili a favore dei soggetti che ne condividano e ne realizzino i progetti o le politiche culturali e sportive o a terzi nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

Art. 4 - Consegna e restituzione dei beni.

1. I beni di cui al precedente art. 2 vengono consegnati alla Fondazione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, risultanti dagli appositi verbali di consegna e dai documenti allegati (libretti di manutenzione o altro documento sostitutivo, etc). La Fondazione subentra al Comune negli eventuali rapporti attivi e passivi in essere, salvo quanto previsto al successivo art. 11.
2. Ai sensi di quanto disposto al successivo art. 11, ove alla scadenza della presente Convenzione non si proceda a rinnovo o nei casi di revoca o risoluzione, la Fondazione dovrà riconsegnare nel loro stato di conservazione, salvo il normale deperimento d'uso, tutti i beni concessi, oltre a quelli nuovi acquistati ad integrazione delle dotazioni originarie, ovvero in sostituzione di esse per usura, obsolescenza, furto o altra causa di perimento.

Art. 5 – Spese per utenze, oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e di investimento.

1. Nel caso di impianti o immobili con allacciamenti di utenza separati, ogni servizio di utenza non graverà sul Comune, ma verrà intestato secondo indicazioni definite dalla Fondazione (riscaldamento, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, etc.).
2. Nel caso di impianti o immobili con allacciamenti di utenza unificati si richiederà, ove possibile, agli Enti erogatori o agli appaltatori di provvedere a fatturazione pro-quota a carico della Fondazione, in funzione dei tempi di utilizzo o di altro parametro stabilito in quella sede. Ciò vale sempre anche per il *"Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione, assunzione del ruolo di terzo responsabile, interventi di adeguamento e riqualificazione tecnologica degli impianti termici degli stabili di pertinenza del Comune di Reggio Emilia e servizio di gestione della pubblica illuminazione"*, di seguito definito per brevità "appalto gestione-calore". In tali casi gli erogatori dei servizi o gli appaltatori procederanno alla fatturazione dei corrispettivi di utilizzo o di appalto nei confronti della Fondazione, la quale provvederà direttamente alla liquidazione del relativo fatturato.
3. Nel caso di rinnovo dell' "appalto gestione-calore", prima della scadenza il Comune informerà con congruo preavviso del proprio intendimento la Fondazione, richiedendo per iscritto la volontà di quest'ultima di aderire all'appalto medesimo e per quali edifici ed impianti.
4. Relativamente agli impianti o immobili in cui non sia possibile procedere ad una intestazione separata delle utenze a carico della Fondazione ovvero risulti impossibile far provvedere a fatturazione pro-quota a carico della medesima da parte degli Enti erogatori o degli appaltatori, le relative utenze resteranno a carico del Comune e la Fondazione provvederà al rimborso pro-quota a quest'ultimo. Detta disposizione non si applica agli impianti di cui all'art. 3, co. 2 della Legge 11.01.1996, n. 23, per i quali le spese ivi previste restano *ex lege* a carico del Comune.¹
5. E' fatta salva in ogni caso ed ove possibile l' ulteriore volturazione della titolarità delle utenze (o l'imputazione di quota forfettaria) a favore di concessionari partecipanti della Fondazione (i quali realizzino per conto della medesima progetti o politiche culturali e sportive che presuppongano la conduzione degli impianti o l'utilizzo degli immobili), ovvero a favore di terzi, nel caso di esternalizzazione della gestione. Nel caso di impianti o immobili già concessi a soggetti terzi, l'intestazione delle utenze rimarrà fino alla scadenza della concessione a carico di questi ultimi, ove i relativi contratti di utenza siano loro intestati.

¹ **Art. 3 - COMPETENZE DEGLI ENTI LOCALI.**

1. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici:

a) i comuni, per quelli da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie;

b) le province, per quelli da destinare a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali.

2. In relazione agli obblighi per essi stabiliti dal comma 1, i comuni e le province provvedono altresì alle spese varie di ufficio e per l'arredamento e a quelle per le utenze elettriche e telefoniche, per la provvista dell'acqua e del gas, per il riscaldamento ed ai relativi impianti.

3. Per l'allestimento e l'impianto di materiale didattico e scientifico che implichi il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti, l'ente locale competente è tenuto a dare alle scuole parere obbligatorio preventivo sull'adeguatezza dei locali ovvero ad assumere formale impegno ad adeguare tali locali contestualmente all'impianto delle attrezzature.

4. Gli enti territoriali competenti possono delegare alle singole istituzioni scolastiche, su loro richiesta, funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici destinati ad uso scolastico. A tal fine gli enti territoriali assicurano le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate.

4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge (3).

6. Ad eccezione degli impianti di cui all'art. 3, co. 2 della Legge 11.01.1996, n. 23, le utenze di fonia fissa, mobile e Internet, ove non siano divisibili, saranno rimborsate dalla Fondazione al Comune dietro presentazione di relativa richiesta ed a fronte di documentazione e rendicontazione periodica degli addebiti fornita dai competenti Servizi comunali.
7. Resterà invece sempre a carico del Comune di Reggio Emilia il pagamento degli oneri di bonifica.
8. Le opere di manutenzione ordinaria, connesse con l' "appalto gestione-calore", resteranno di pertinenza del Comune, salva fatturazione diretta pro-quota da parte dell'appaltatore, in funzione di parametri concordati a carico della Fondazione, che provvederà al pagamento previa verifica delle forniture, delle prestazioni e dei lavori effettuati. Le opere di manutenzione straordinaria, connesse con l' "appalto gestione-calore" resteranno, salvo diverso accordo tra le parti, a carico del Comune.
9. Le opere di manutenzione ordinaria relative a tutti gli impianti sportivi ed immobili concessi alla Fondazione saranno garantite dalla Fondazione, anche attraverso i Concessionari degli impianti o immobili, con l'eccezione di quelli che, a causa dell'uso promiscuo, siano per disposizione legislativa obbligatoriamente soggetti a manutenzione anche ordinaria da parte del Comune. In tale ultimo caso la Fondazione parteciperà proporzionalmente pro-quota alle relative spese, che saranno liquidate a seguito di preventiva informazione circa:
 - l'impianto presso il quale gli interventi manutentivi sono stati effettuati;
 - la descrizione esatta dei lavori, con trasmissione in copia del capitolato dei lavori, della lettera di committenza o del buono d'ordine o di altro documento contabile che attesti gli estremi dell'ordinazione dei lavori;
 - indicazione degli estremi dell'impresa che lo ha realizzato;
 - l'ammontare della spesa.Al termine dei lavori andrà fornita alla Fondazione anche copia del certificato di regolare esecuzione dei lavori (o altro documento analogo attestante che i lavori sono stati effettivamente realizzati a regola d'arte);
La Fondazione comunicherà per iscritto eventuali inadempimenti al riguardo.
10. Relativamente all'impianto natatorio "Ferretti-Ferrari" di Via Melato le opere di manutenzione saranno a carico della Fondazione, che ne sarà soggetto pagatore, compatibilmente con la disponibilità di risorse allocate nel Bilancio di quest'ultima e definite in misura concordata con il Comune e verranno garantite come supporto tecnico interno senza ulteriori oneri per quest'ultima dal Servizio "Servizi di manutenzione" del Comune, che ne assicurerà l'esecuzione secondo priorità, tempi, modalità e procedure preventivamente concordate con la Fondazione medesima. Le imprese esecutrici dei lavori, nei limiti di valore sopraindicato, procederanno alla fatturazione dei corrispettivi delle opere realizzate con fatture intestate direttamente alla Fondazione, la quale provvederà conseguentemente alla liquidazione del relativo fatturato. Al termine dei lavori andrà fornita alla Fondazione copia del certificato di regolare esecuzione dei lavori (o altro documento analogo attestante che i lavori sono stati effettivamente realizzati a regola d'arte).
Il Comune, si farà carico di tutte le opere di manutenzione eccedenti la quota di risorse allocate e concordemente definite nel Bilancio della Fondazione e risponderà direttamente per tutto ciò che attiene all'effettuazione di opere di manutenzione straordinaria strutturale, sulla base della propria programmazione e delle risorse disponibili presso il competente servizio.

11. Fondazione e Comune potranno stabilire con appositi accordi modalità di collaborazione fermo restando le competenze come definite dal presente documento.
12. Il servizio "Servizi di Manutenzione" metterà a disposizione della Fondazione tutta la documentazione esistente inerente gli impianti o immobili in oggetto, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità.
- 13. Il Comune e la Fondazione danno atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi a quest'ultima dati in concessione con determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012, è quello risultante a detta data dalle oggettive condizioni strutturali ed impiantistiche degli stessi. Il Comune, tramite propri Servizi competenti, e la Fondazione per lo Sport si impegnano concordemente a redigere, entro 180 gg. dall'approvazione del presente atto, una puntuale elencazione delle documentazioni tecniche relative ad ogni singolo impianto o immobile concesso nonché alla individuazione degli eventuali interventi ancora necessari ai fini del presente articolo. L'affidamento in concessione ed uso degli stessi alla Fondazione e da parte di quest'ultima a terzi è consentito nel rispetto di quanto stabilito ai commi successivi, dandosi atto che non sussistono riguardo a ciò situazioni di manifesto pericolo per l'utenza.**
- 14. Conseguentemente a quanto stabilito al comma 13, gli adempimenti prescritti da:**
 - a. Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;**
 - b. Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 – "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e s.m.i.;**
 - c. Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 - "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" e s.m.i.;**
 - e. R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i. – "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";**
 - f. R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 e s.m.i. – "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza";**
 - g. ogni altro adempimento stabilito in ulteriori norme, relative alle materie sopra riportate;****sono ripartiti nel modo indicato dai commi che seguono.**
- 15. Relativamente alla gestione degli impianti sportivi o immobili, affidati in concessione alla Fondazione, sono sempre a carico dei relativi Concessionari/Gestori nelle ore e nei periodi ad essi assegnati, tutti gli adempimenti gestionali che consistono nell'attuazione di analisi, valutazioni, azioni e comportamenti atti a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità di lavoratori, volontari, utilizzatori e spettatori durante l'attività ordinaria ed in particolare durante le gare e le manifestazioni sportive ed extrasportive anche occasionali, tra cui in via esemplificativa, ma non esaustiva:**
 - a. la nomina del titolare dell'impianto;**

- b. la nomina del suo eventuale delegato che deve essere presente durante le attività con presenza di pubblico;***
 - c. la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti relativi;***
 - d. la nomina, l'istruzione, la formazione e l'addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio, le procedure e le esercitazioni di primo soccorso e le procedure di evacuazione in caso di emergenza;***
 - e. tutti gli adempimenti gestionali stabiliti a carico del Datore di Lavoro e previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la responsabilità dei quali è ascrivibile al legale rappresentante del soggetto gestore o ad un suo delegato;***
 - f. l'informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;***
 - g. il controllo della perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo e la sorveglianza su ogni altro presidio ed impianto inerente la sicurezza e salubrità della struttura gestita;***
 - h. il puntuale aggiornamento del Registro dei Controlli periodici per la parte di propria competenza e la conservazione della parte del Registro di competenza del Comune, rendendolo disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza;***
 - i. il controllo della manutenzione e la verifica della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;***
 - j. l'adozione di immediati provvedimenti finalizzati alla tutela della privata e pubblica incolumità, nel caso dovessero evidenziarsi durante la conduzione delle strutture con la normale diligenza, prudenza e perizia, situazioni di rischio e, qualora le stesse fossero di particolare gravità, avvertendo prima possibile i servizi di emergenza locali e del Comune preposti a queste funzioni (Polizia di Stato – Carabinieri - 118 - Polizia Municipale – Reperibilità Comunale – Servizio Servizi di Manutenzione), oltreché la Fondazione ;***
 - k. la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 19 D.M. 18/03/1996 s.m.i., di propria competenza in quanto impianto sportivo.***
- 16. Negli impianti ad uso esclusivamente sportivo ed in quelli delle scuole del ciclo secondario di 2[^] grado rimangono pure a carico dei Concessionari/Gestori il controllo periodico, la piccola manutenzione ed il mantenimento in efficienza degli impianti luce ed elettrici ed i controlli, le verifiche necessarie per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (e norme antincendio e di sicurezza collegate) la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità.***
- 17. Sono invece a carico del Comune nelle sole palestre ad uso anche delle scuole del ciclo secondario di 1[^] grado e di quelle primarie, oltreché tutta la manutenzione ordinaria, anche i controlli, le verifiche ed i collaudi necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i e norme antincendio e di sicurezza collegate, la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità.***
- 18. E' pure a carico dei Concessionari/Gestori la presentazione della S.C.I.A. Antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività Antincendio) ai***

sensi del D.P.R. 151/2011, ai fini dell'intestazione del C.P.I. o della conformità antincendio. I costi conseguenti alla relativa procedura saranno indennizzati ai Concessionari dalla Fondazione, mentre le spese per i necessari lavori di adeguamento alle norme dettate in materia spettano al Comune.

- 19.** *In tutti gli impianti sportivi, ove sia prevista la presenza di spettatori (da intendersi come pubblico generico ed indistinto), l'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.. Il titolare del complesso o impianto sportivo è identificato nel Concessionario/Gestore. Sono a carico dei Concessionari/Gestori dell'attività anche l'intestazione de:*
- a. la licenza di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. 773/'31 e s.m.i.;*
 - b. la licenza di esercizio ex artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S. 773/'31 e s.m.i.*
- Il Concessionario/Gestore provvederà all'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori tramite gli specifici Servizi del Comune, competenti per materia.*
- Il pagamento degli oneri procedurali, finalizzati all'ottenimento della certificazione e dei provvedimenti autorizzatori, di cui al presente comma, sono di norma a carico dei Concessionari/Gestori. Analogamente a quanto stabilito dal precedente comma 18, tali oneri possono essere loro in tutto o in parte indennizzati dalla Fondazione, in relazione alle effettive disponibilità di risorse.*
- 20.** *Riguardo agli adempimenti di cui ai precedenti commi 17, 18 e 19, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, i Servizi del Comune, ciascuno per la propria competenza, collaboreranno con la Fondazione e con il Concessionario/Gestore, mettendo a disposizione ogni conoscenza, documentazione e certificazione in possesso della Amministrazione Comunale e predisponendo (anche per la parte spettante ai Concessionari, relativa alle materie della "sicurezza") la documentazione necessaria pure ai fini del pagamento dei relativi oneri, fino alla sottoscrizione delle pratiche da parte del medesimo Concessionario/Gestore. Ove necessario, se richiesta formalmente per iscritto da parte dei competenti Servizi comunali, anche la Fondazione si renderà parte diligente nel procedimento istruttorio, collaborando tecnicamente ed amministrativamente alla redazione della documentazione citata. In tal caso il valore dei relativi oneri e/o costi sopportati saranno portati in detrazione dalla somma dovuta dalla Fondazione al Comune, ai sensi del successivo art. 8 co. 3 e verranno considerati ai fini della determinazione del relativo conguaglio finale.*
- 21.** *I competenti Servizi del Comune eserciteranno la propria funzione riguardo alle materie di cui ai commi precedenti, garantendo ogni collaborazione e fornendo ogni indicazione richiesta, a beneficio della Fondazione e dei suoi partecipanti alle condizioni indicate al successivo comma.*
- 22.** *Le funzioni di cui sopra saranno esercitate dai competenti Servizi Comunali compatibilmente con le risorse disponibili e con i programmi di lavoro congiuntamente concordati tra gli stessi e la Fondazione, così come sono svolti per gli altri Servizi del Comune. In caso di indisponibilità allo svolgimento di tali funzioni a favore della Fondazione, il valore dei relativi*

oneri e/o costi sopportati in via sostitutiva da quest'ultima saranno portati in detrazione dalla somma dovuta dalla Fondazione al Comune, ai sensi del successivo art. 8, co. 3 e verranno considerati ai fini della determinazione del relativo conguaglio finale.

23. Con riferimento agli obblighi degli adeguamenti strutturali ed impiantistici degli impianti sportivi e degli immobili assegnati alla Fondazione, necessari a renderli conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute, essi restano a carico dell'Amministrazione Comunale sulla base di risorse appositamente stanziare ed ai programmi di lavoro concordati.

Ad ulteriore specificazione di ciò, in via esemplificativa e non esaustiva, sono a carico del Comune:

- A. l'installazione di una adeguata segnaletica che avvisi sulle procedure da seguire;**
- B. la predisposizione di una planimetria generale che dovrà essere esposta bene in vista per le squadre di soccorso e dovrà indicare la posizione:
 - a. delle scale e delle vie di esodo;**
 - b. dei mezzi e degli impianti di estinzione;**
 - c. dei dispositivi di arresto (gas ed elettricità)**
 - d. dei dispositivi d'arresto del sistema ventilazione**
 - e. del quadro generale e del sistema di allarme**
 - f. degli impianti che presentino rischio**
 - g. degli spazi calmi;****
- C. in ciascun piano dell'edificio e nella zona uscita spettatori una planimetria di orientamento che indichi schematicamente la posizione in cui ci si trova in quel momento e le istruzioni da seguire rispetto alle vie di esodo.**

24. Relativamente agli obblighi di cui al primo periodo del comma precedente, questi si intendono assolti da parte dei Concessionari/Gestori con la richiesta del loro adempimento alla Amministrazione Comunale e per conoscenza alla Fondazione. Nelle more della effettuazione dei relativi lavori a carico del Comune, resta comunque a carico dei Concessionari/Gestori l'onere dell'attuazione delle conformi pratiche gestionali, compensative di eventuali carenze strutturali ed impiantistiche, tali da garantire la fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi, concordandone la loro attuazione con i competenti Servizi comunali.

25. Degli adempimenti di cui ai precedenti commi 23 e 24, l'Amministrazione Comunale potrà delegarne la realizzazione alla Fondazione, secondo accordi stabiliti tra i due Enti.

26. Relativamente al personale della Fondazione ed ai locali adibiti a sede della medesima, gli adempimenti relativi alle norme di cui al comma 14 saranno garantiti alla Fondazione dal Comune, in forma analoga a quanto avviene per i propri Servizi, provvedendo in favore della Fondazione tra l'altro a rendere disponibile per lo svolgimento del ruolo di Responsabile del Nucleo Prevenzione e Protezione e del ruolo di Addetti lo stesso personale dipendente del Comune, che già svolge la stessa funzione per ogni altro Dirigente/Datore di Lavoro dell'Amministrazione Comunale. Il Datore di Lavoro della Fondazione provvederà alle relative nomine ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

- 27. Per quanto attiene agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., il Responsabile dei Lavori è il Committente, ai sensi delle citate normative, se non diversamente specificato.**
- 28. Il Comune, in ragione del corrispettivo annuo pagato dalla Fondazione ai sensi dell'art. 8, co. 3 del presente Protocollo d'intesa, si farà carico delle materie di cui al presente articolo sulla base della propria programmazione anche degli oneri inerenti la formazione, aggiornamento ed addestramento e organizzazione dei relativi corsi del personale dipendente della Fondazione, in forma del tutto analoga a quanto avviene per i Servizi del Comune. In caso contrario il valore dei relativi oneri e/o costi sopportati saranno portati in detrazione dalla somma dovuta dalla Fondazione al Comune, ai sensi del successivo art. 8 co. 3 e verranno considerati ai fini della determinazione del relativo conguaglio finale.**
29. Con particolare riferimento alla concessione degli impianti o immobili oggetto del presente Protocollo si rimanda agli strumenti di concertazione tra Comune e Fondazione per lo Sport, di cui ai successivi articoli, la definizione di eventuali investimenti ed oneri conseguenti per interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.
30. Il Comune concorderà in ogni caso preventivamente la programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria con la Fondazione, che sarà previamente coinvolta nella elaborazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere.
- 31. Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (con esclusione di quelli connessi con l' "appalto gestione-calore", la cui disciplina è dettata al precedente comma 8), le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Ai fini della loro individuazione rimanda all'elencazione, **indicativa ma non esaustiva**, fattane in allegato (**ALLEGATO 3**). **A ulteriore specificazione, per quanto applicabile, si potrà fare riferimento agli accordi tra associazioni di proprietari ed affittuari.****
- 32. Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria riparativa le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti, anche strutturali, fatiscenti o collabenti degli edifici, nonché le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino strutturalmente i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso. Ai fini della loro individuazione si rimanda all'elencazione, **indicativa ma non esaustiva**, fattane in allegato (**ALLEGATO 4**). **A ulteriore specificazione, per quanto applicabile, si potrà fare riferimento agli accordi tra associazioni di proprietari ed affittuari.****

33. Rimarranno a carico del Comune di Reggio Emilia, secondo criteri di programmazione e modalità stabiliti nell'ambito degli strumenti di concertazione da adottarsi ai sensi del successivo art. 11 gli oneri conseguenti alle spese per:
- a. investimenti relativi a nuovi impianti o immobili;
 - b. interventi di restauro e di risanamento conservativo, quali quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Ne fanno parte il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - c. interventi di ristrutturazione edilizia, quali quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
34. Nel caso eccezionale in cui la realizzazione di opere, che esulino dalle competenze proprie della Fondazione, come individuate ai commi precedenti, sia resa necessaria ed improcrastinabile dalla necessità di evitare eventi dannosi alle strutture o a persone, ovvero nel caso in cui per ragioni organizzative il Comune non riesca a provvedervi per tempo, la Fondazione può, dandone contestualmente comunicazione al Comune e nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente normativa, realizzare interventi anche diretti a questo fine. In tutti i casi in cui la Fondazione realizzi opere di manutenzione straordinaria necessarie alla funzionalità degli impianti o immobili ottenuti in concessione, il Comune può erogare contributi in conto impianti. Il Comune si riserva in ogni caso la vigilanza sulla realizzazione degli interventi sugli immobili concessi in uso. La Fondazione darà atto nelle note integrative al Bilancio dell'utilizzo dei contributi.
35. Ad eccezione delle spese di manutenzione dei supporti informatici e degli autoveicoli su strada, per i quali si applica il criterio in base a cui il Comune può fungere da centro di acquisto di beni e servizi, con imputazione diretta delle spese a carico del bilancio della Fondazione, sono sempre a carico di quest'ultima tutte le spese di manutenzione relative a beni mobili, attrezzature logistiche e ausiliarie, macchinari, attrezzature tecniche e sportive, materiali, arredi, automezzi e accessori, necessari allo svolgimento di ogni attività. Detta disposizione non si applica relativamente alle spese per arredamento negli impianti di cui all'art. 3, co. 2 della Legge 11.01.1996, n. 23, per i quali le spese ivi previste restano *ex lege* a carico del Comune nei limiti delle necessità connesse all'uso scolastico, da individuarsi secondo criteri di volta in volta negoziati tra le parti.
36. Le quote di ammortamento, definite secondo i criteri di legge e relative ai beni mobili e immobili concessi alla Fondazione a titolo gratuito, continueranno ad essere iscritte nel bilancio del Comune.
37. Gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente eseguiti dalla Fondazione (concessionaria) sui beni di proprietà del Comune (concedente) saranno iscritti nello stato patrimoniale della Fondazione ed ammortizzati quali immobilizzazioni immateriali (migliorie su beni di terzi). A tale riguardo alla Fondazione spetterà anche l'onere della loro inventariazione.

Art. 6 - Modifica delle strutture e degli impianti e immobili.

1. E' consentito alla Fondazione, nel rispetto delle condizioni stabilite nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 20436/242 del 15/10/2007, senza maggiori oneri per il Comune e dietro preventiva formale autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo, apportare o consentire a soci fondatori e/o partecipanti della Fondazione (i quali realizzino per conto della medesima progetti o politiche sportive che presuppongano la conduzione degli impianti o l'utilizzo degli immobili), ovvero a terzi (nel caso di esternalizzazione della gestione) modifiche che comportino variazioni strutturali anche sostanziali migliorative degli immobili, dei fabbricati o degli impianti e relative pertinenze ed adiacenze di cui all'art. 2, ivi compresa l'aggiunta di volumetrie nuove. L'autorizzazione del Comune non riguarderà le procedure seguite, di cui unico responsabile ad ogni effetto legale e patrimoniale sarà la Fondazione a cui compete la vigilanza sul rispetto delle normative su ogni fase della realizzazione degli interventi . E' competenza del soggetto attuatore dotarsi prima di ogni intervento di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
2. La Fondazione sarà tenuta a risarcire ogni e qualsiasi danno cagionato alle strutture e/o alle cose affidatele in concessione.
3. Su tutti gli immobili avuti in concessione, la Fondazione alle condizioni di cui al comma successivo è tenuta a consentire le modificazioni dei locali o le ristrutturazioni ritenute necessarie dal Comune a fini di sicurezza o di adeguamento a norme legislative o regolamentari.
4. Tranne nei casi di pericolo imminente, il Comune sarà tenuto - con congruo preavviso da notificare per iscritto - a concordare gli interventi di cui al comma precedente, per renderli compatibili con le attività della Fondazione o con le attività comunque programmate sugli impianti e immobili. Eventuali disfunzioni che siano conseguenti a mancato preavviso e cagionino un danno alla Fondazione o a terzi saranno risarciti dal Comune.

Art. 7 - Spese di locazione e assicurazioni.

1. Sono poste a carico del Comune le spese di assicurazione a copertura del rischio di danni o di perimento degli immobili di cui all'art. 2.
2. Sono a carico della Fondazione le spese di assicurazione per danni al Comune o alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da attività dirette o strumentali al perseguimento delle proprie finalità. Sono parimenti a carico della Fondazione le spese assicurative per lo svolgimento di attività, manifestazioni, eventi e conduzione di impianti o immobili (qualora la Fondazione assuma direttamente su di sé tali oneri), nonchè gli oneri assicurativi a favore di terzi che partecipino alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi, mediante conferimenti consistenti in prestazioni di lavoro volontario.
3. In particolare la Fondazione dovrà stipulare per tutta la durata della concessione apposite polizze assicurative, per massimali adeguati, presso primaria Compagnia di Assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti del servizio, in relazione alle attività svolte, nonché polizza per danni a beni dati in uso, anche se arrecati da terzi.

4. Sono a carico degli eventuali conduttori le spese di assicurazione per la gestione di impianti o immobili concessi ai sensi dell'art. 3 co. 4.
5. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danno che possa derivare anche a terzi per l'esercizio dell'attività della Fondazione, ove detta responsabilità non derivi da propri inadempimenti nell'ambito delle competenze (specie manutentive), attribuzioni e responsabilità sugli impianti o immobili oggetto della presente concessione.

Art. 8 - Determinazione e valorizzazione dei servizi di cui si avvale la Fondazione.

1. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si avvale dei beni mobili ed immobili di cui all'art. 2, oltrechè dell'apporto di ogni tipo di utilità erogata a supporto dai Servizi comunali, dietro pagamento di un corrispettivo. In via esplicativa, anche se non esaustiva:

a. Servizio Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione (solo per eventuale periodo di "comando" di personale comunale):

- *formazione del personale amministrativo;*
- *gestione amministrativa del personale di ruolo e non di ruolo (rilevazione presenze/assenze, missioni, trasformazione orari);*
- *predisposizione pratiche di infortunio;*
- *gestione giuridico - amministrativa del personale comandato (gestione della dotazione organica, gestione retribuzioni, trattamento previdenziale, assicurativo e fiscale, contenzioso e controlli, ecc.) secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;*
- *adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria;*
- *organizzazione dei corsi antincendio del personale.*

La Fondazione provvederà a rimborsare al Comune le cifre sostenute per il pagamento delle spettanze al personale eventualmente comandato.

b. Servizio Affari Istituzionali:

- *supporto per l'acquisto di beni (arredi, attrezzature, materiali di consumo, materiale cancelleria e audiovideo, materiale di pulizia, cassette pronto soccorso etc.) e servizi (pulizie e manutenzioni, gestione acquisti minuti; trasporto, facchinaggio e spese postali): in genere tutto il supporto per le attività di provveditorato svolte dal Comune;*
- *fornitura e manutenzione fotocopiatrici e fax;*
- *rilegatura registri;*

In tutti questi casi ove richiesto, il Comune potrà svolgere a favore della Fondazione il ruolo di "centro d'acquisto", mentre – in tutti i casi in cui risulti possibile - l'ordinazione e il controllo del bene acquistato o del servizio reso, saranno svolte direttamente dalla Fondazione; anche la fatturazione per l'acquisto dei predetti beni e servizi avverrà da parte dei fornitori direttamente a carico della Fondazione, che provvederà al pagamento con proprie risorse.

Il servizio in esame si adopererà anche presso le ditte fornitrici di beni e servizi, affinché la Fondazione abbia la possibilità di avvalersi di condizioni contrattuali analoghe a quelle di cui si avvale il Comune.

- *copertura assicurativa contro il rischio di danni o di perimento degli immobili di cui all'art. 2;*
- *pratiche assicurative e relativo pagamento premi (assistenza);*
- *gestione buoni pasto (solo per il periodo di eventuale comando del personale);*
- *effettuazione gare d'appalto e stipula contratti: attività di supporto.*

c. Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare:

- *Gestione delle utenze residue con le modalità di cui all'art. 5.*
- *Valorizzazioni d'uso gratuita dei beni mobili e immobili in caso d'uso;*

d. Servizio Programmazione e Controllo:

- *Supporto informativo in materia di soggetti partecipati dal Comune*

e. Servizio Comunicazione, relazioni esterne e marketing:

- *Tipografia, stampa, URP, progetto comunicazione, costruzione sito Internet; rapporti istituzionali con i mass media, organizzazione e realizzazione eventi e manifestazioni, supporto per reperimento fondi e contributi;*

f. Servizio "Servizi di manutenzione": (fino ad attivazione di competenze proprie e relativamente agli ambiti che non rimarranno in capo al Comune):

- *Manutenzioni ordinarie e straordinarie, gestione calore, global service secondo il disposto dell'art. 5.*
- *Appalti lavori e servizi.*
- *Gestione sicurezza (D.lgs 81/09, primo soccorso, normativa antiincendio, etc.),*

g. Servizio gestione e sviluppo delle tecnologie e dei sistemi informativi e telefonici:

- *Supporto per incremento dotazione originaria di materiale informatico e assistenza.*
- *Manutenzione di procedure informatiche analoghe a quelle degli altri Servizi comunali.*
- *Supporto per acquisto e assistenza software, anche conseguenti al regime tributario e contabile della Fondazione, stampanti e impianti telefonici;*
- *Creazione e manutenzione sito internet.*

Oltre la dotazione iniziale di supporti informatici, che è ricompresa nei beni di cui all'art. 2, in relazione a tutte le attività di acquisto di beni e servizi informatici **il Comune svolgerà a favore della Fondazione puramente il ruolo di "centro d'acquisto"**, mentre – ove possibile - l'ordinazione e il controllo del bene acquistato o del servizio reso saranno svolte direttamente dalla Fondazione; anche la fatturazione per l'acquisto dei predetti beni e servizi avverrà da parte dei fornitori direttamente a carico della Fondazione, che provvederà al pagamento con proprie risorse.

Il servizio in esame si adopererà presso le ditte fornitrici di beni e servizi, affinché la Fondazione abbia la possibilità di avvalersi di condizioni contrattuali analoghe a quelle di cui si avvale il Comune.

h. Servizio legale:

- *attività consultiva e di assistenza legale.*
 - i. **Servizio Amministrativo dell'Area Ingegneria e Gestione delle Infrastrutture:**
 - *attività di supporto amministrativo.*
 - j. **Servizio Decentramento Partecipazione e Processi Deliberativi, Unità di progetto città storica Servizi ai Cittadini Polizia Municipale, Servizio "Servizi di Sportello per le Imprese, il Commercio e la Tutela Ambientale":**
 - *Attività di supporto per manifestazioni, eventi, conduzione impianti o immobili.*
2. In generale tutti i servizi comunali, anche se qui non contemplati, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, co. 2, per il periodo di durata del presente protocollo d'intesa svolgeranno la propria attività a favore della Fondazione in forma analoga a quella che svolgono a supporto di altri Servizi o Istituzioni comunali o in qualche modo convenzionati con il Comune. In particolare, nel rispetto dei Regolamenti e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione comunale, ciò vale anche con riferimento alla realizzazione delle manifestazioni ed eventi organizzati dalla Fondazione.
 3. La Fondazione pagherà al Comune un corrispettivo pari al costo delle utilità da quest'ultimo prestate, a seguito di apposita quantificazione da elaborare in sede di preventivo e da avvalorare in sede di rendiconto e che, salva rideterminazione annuale e conguaglio finale, per l'Esercizio 2013 è determinato in misura forfettaria in € 60.000,00 (IVA inclusa) e per gli esercizi successivi in una somma da determinare congiuntamente in sede di bilancio di previsione annuale e che sarà definita con successivo atto del Dirigente del competente Servizio comunale.
 4. I valori conseguenti all'utilizzo gratuito dei beni mobili ed immobili di cui al presente articolo costituiscono partecipazioni non monetarie assegnate dall'Amministrazione alla Fondazione per il suo funzionamento; in particolare tali partecipazioni sono da intendersi quali utilità non conferite al patrimonio della Fondazione e saranno determinate secondo apposita relazione di stima, da acquisirsi in caso d'uso.

Art. 9 - Oneri di gestione.

1. La Fondazione, ai fini del perseguimento delle attività statutarie, si fa direttamente carico di tutti gli oneri finanziari e non finanziari che derivano da tali attività, con esclusione di quelle previste a carico del Comune, secondo la ripartizione di funzioni descritte negli articoli precedenti.
2. La Fondazione, per tutto il personale alle proprie dirette dipendenze, si impegna al rispetto della normativa vigente, in particolare per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi e prescrizioni di natura previdenziale, assistenziale, erariale e di collocamento, esonerando il Comune da ogni responsabilità (civile, penale, amministrativa, ecc.) per eventuali inosservanze o inadempimenti, per danni che dovessero derivare a persone e cose nell'uso delle strutture e attrezzature assegnate

e per fatti illeciti che dovessero verificarsi in occasione o nel corso delle attività da esso realizzate.

3. Il Comune erogherà a favore della Fondazione apposita somma da conferire annualmente a fondo di gestione della Fondazione medesima. Detta somma deve essere intesa quale quota associativa per il funzionamento della Fondazione.
4. Il Comune erogherà inoltre in conto impianti le eventuali somme di cui all'art. 5, co. 25, oltre quelle occorrenti a provvedere agli adempimenti connessi alle opere di manutenzione straordinaria secondo modalità riportate nel medesimo articolo.
5. Ove si verificano condizioni di deficitarietà strutturale, la Fondazione sarà tenuta alla riduzione delle spese di personale, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Art. 10 - Strumenti per l'adozione di un sistema di relazioni permanente.

1. Al fine di attuare il necessario coordinamento degli interventi di politica sportiva in ambito cittadino e di favorire il superamento di eventuali imprevisti o disfunzioni, le parti si impegnano ad adottare un sistema di relazioni condiviso, finalizzato alla tempestiva risoluzione dei problemi insorti, ad una mutua collaborazione e cooperazione al monitoraggio dell'attività svolta.
2. A tal fine le parti concordano che, previa adozione dei relativi atti da parte dei rispettivi organi decisionali, in caso di necessità ed ogniqualvolta le parti lo ritengano necessario, il presente protocollo d'intesa può essere rinnovato ed emendato, adeguandolo ad esigenze nuove o non considerate in sede di analisi.
3. Nell'ambito del sistema di relazioni permanenti le parti si impegnano ad attivare alcuni momenti di concertazione, da concordare nell'arco dell'anno, con i seguenti obiettivi principali:
 - A) rappresentare l'andamento gestionale delle attività svolte, relative agli impianti, agli immobili, alle manifestazioni e alle altre attività istituzionali realizzate, sia in sede preventiva che consuntiva, con particolare riferimento agli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità individuati in accordo tra le parti. La Fondazione, in particolare, si impegna a:
 - a. trasmettere al Comune il bilancio preventivo comprendente le voci di spesa e di entrata in modo disaggregato, oltre alle proposte di variazioni al piano delle tariffe, nonché a presentare il rendiconto consuntivo ed una relazione dell'attività svolta, che consenta la ricostruzione del grado di raggiungimento degli obiettivi programmati.
 - b. costituire progressivamente ed aggiornare secondo modalità e tempi concordati un sistema analitico per centri di costo.
 - c. trasmettere, se richiesti dal Servizio Finanziario del Comune di Reggio Emilia report sull'andamento della gestione per il monitoraggio dei costi e dei ricavi accompagnati da relazione esplicativa sull'andamento della gestione rispetto ai valori preventivi.

- d. comunicare eventuali modifiche o integrazioni ai regolamenti d'uso degli impianti sportivi o ad altri regolamenti.
- B) concordare gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riparativa, solo relativamente al periodo in cui il Comune continuerà a farsene carico;
- C) realizzare forme reciproche e costanti di monitoraggio delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa ai beni immobili ed al "Servizio gestione calore" con l'obbligo anche da parte della Fondazione – simmetricamente a quelli posti a carico del Comune e descritti all'art. 5, co 8, 9 e 10 - di inviare le relative informazioni e documentazioni delle manutenzioni da essa eventualmente realizzate ai competenti servizi comunali;
- D) realizzare forme di monitoraggio circa la congruità delle risorse messe a disposizione della Fondazione da parte del Comune per il suo funzionamento;
- E) realizzare forme costanti di monitoraggio dell'adeguatezza dei beni mobili ed immobili concessi, anche ai fini delle attività di programmazione di competenza esclusiva del Comune, della valutazione della loro corrispondenza con i bisogni, della necessità di rinnovo di contratti di locazione di immobili scaduti o in scadenza, dell'incremento del numero di quelli già concessi a titolo gratuito e destinati ad integrare la dotazione originaria di immobili, di cui all'allegato elenco (**allegato 1**), dell'adeguatezza in genere delle risorse assegnate alla Fondazione per il suo funzionamento;
- F) trasmettere al Comune le proposte di eventuali variazioni alle tariffe d'uso degli impianti sportivi che saranno adottate, anche recependo eventuali suggerimenti, ma con la specificazione che la competenza alla loro adozione spetta in ogni caso esclusivamente alla Fondazione nel rispetto dei criteri di utilità sociale propria delle attività sportive;
- G) proporre al Comune nuovi investimenti relativi a beni immobili, impianti e relative attrezzature in essi contenuti, secondo criteri di programmazione e modalità stabiliti di concerto tra Fondazione e Servizio Sport del Comune, previo parere della Consulta Comunale dello Sport;
- H) fornire al Comune tutti gli elementi conoscitivi di cui la Fondazione è in possesso ai fini dello svolgimento delle attività residuali rimaste nella competenza del Comune;
- I) definire periodicamente le modalità di immatricolazione e conduzione di automezzi, macchinari, attrezzature tecniche etc a carico della Fondazione;
- J) garantire l'accesso agli atti amministrativi, in analogia a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente.

Art. 11 - Strumenti di valutazione dell'attività della Fondazione per lo Sport

1. Ai fini del monitoraggio della qualità percepita dagli utenti, la Fondazione dovrà procedere nel corso del presente Protocollo d'Intesa alla predisposizione di:

- Carta dei servizi
- strumenti di valutazione della customer satisfaction
- qualora se ne ravvedesse la necessità, eventuali ulteriori regolamenti per la disciplina di aspetti non definibili nella carta dei servizi.

Art. 12 - Risoluzione nei casi di inadempimento e per ragioni di pubblico interesse.

1. La violazione grave e reiterata delle norme indicate nella presente convenzione costituisce possibile causa di risoluzione contrattuale.
2. Il Comune, salvo preavviso di anni 2 (due), si riserva la facoltà di revocare la concessione dei beni immobili, delle attrezzature tecniche e l'assegnazione del personale in comando, secondo quanto previsto nell'ambito dalla presente Convenzione (art. 1) per sopravvenute e non prevedibili ragioni di pubblico interesse, tali da richiedere la risoluzione del rapporto e da motivare con apposito provvedimento.
3. In tal caso non sarà dovuta alla Fondazione indennità alcuna, salvo che il Comune subentrerà alla Fondazione in tutti i rapporti e contratti attivi e passivi in essere.
4. Nei casi di revoca della presente Convenzione per ragioni di pubblico interesse, risoluzione per violazione grave e reiterata delle norme contenute nella presente convenzione e scadenza dei termini naturali in assenza di rinnovo, le parti si impegnano nell'ambito degli strumenti di concertazione da adottarsi ai sensi del precedente art. 11, a concertare le procedure per la disciplina del rilascio dei beni concessi, oltre alla gestione dei reciproci rapporti conseguenti.

Art. 13 - Clausola compromissoria.

1. Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto tra la Fondazione e l'Amministrazione sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Comune, uno dalla Fondazione ed il terzo, in qualità di Presidente, nominato di comune accordo dalle parti.
2. Qualora una delle Parti non provveda a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina di arbitro inviata dall'altra parte, tale secondo arbitro verrà nominato, a richiesta di quest'ultima parte, dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.
3. Analogamente, qualora i due arbitri nominati dalle rispettive parti non raggiungano un accordo sulla nomina del terzo arbitro entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia su istanza della parte più diligente.
4. L'arbitrato avrà sede in Reggio Emilia, avrà natura rituale e gli arbitri giudicheranno secondo diritto.

Art. 14 - Spese contrattuali.

1. Eventuali spese contrattuali relative alla stipula della presente Convenzione sono a carico della parte che ne richiede l'uso.

Art. 15 - Norme di rinvio.

1. Per tutto quanto non tassativamente determinato nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare alle norme del Codice Civile in tema di obbligazioni e contratti.